



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 32/19**

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Codice della strada.*

*Procedura sanzionatoria.*

Art. 23 c. 12 C.d.S. - Sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2019 del 03/04/2019<sup>(1)</sup>.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12 del C.d.S., nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista. Tale illegittimità determina che l'infrazione, per inosservanza delle prescrizioni autorizzative contenute nel comma stesso, ricade nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23<sup>(2)</sup>.

A seguito della decisione della Corte si è provveduto a modificare il prontuario C.d.S.  
Si allega la nuova pagina del prontuario.



AL/CC

**Addì, 17/05/2019**

IL DIRIGENTE DI PM  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)

(1) Sentenza 113/2019, decisione del 03/04/2019, pubblicazione in G. U. s.s. del 15/05/2019 n. 20.

(2) La Corte ha inoltre precisato che "L'operata reductio ad legitimitatem della disposizione censurata non incide sulla previsione di solidale responsabilità, con il contravventore, del soggetto pubblicizzato, introdotta dal medesimo comma 10-bis dell'art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito".

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><b><i>Pubblicità fonica.</i></b></p> <p> effettuava una pubblicità fonica sulla strada (<i>specificare</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza la prescritta autorizzazione;</li> <li>- in orario vietato;</li> <li>- in periodo non consentito.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23 commi 8 e 11.</b></p>	<p><b>€ 431,00</b></p> <p><b>entro 5 gg</b></p> <p><b>€ 301,70</b></p>			<p>Vds. art. 59 Regolamento.</p> <p>Occorre redigere, inoltre, verbale di constatazione di violazione amministrativa tributaria ove si indicheranno: il mezzo pubblicitario utilizzato, il marchio o la marca pubblicizzata ed ogni altro elemento necessario alla quantificazione del canone dovuto in applicazione dei regolamenti comunali emanati in materia di disciplina della iniziative pubblicitarie. Trasmettere copia del verbale di contestazione, nonché il verbale di constatazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'ente proprietario della strada, per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 13-<i>bis</i> e 13-<i>quater</i> (diffida alla rimozione del mezzo pubblicitario e rimozione coattiva dello stesso a spese dell'autore della violazione);</li> </ul> <p>ai settori Comunali competenti per la quantificazione del canone evaso.</p>
	<p><b><i>Inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.</i></b></p> <p> lungo la strada o in vista di essa, effettuava una pubblicità senza osservare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione in quanto ...(<i>specificare le prescrizioni violate</i>).</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23 comma 12<sup>(*)</sup>.</b></p>	<p><b>€ 431,00</b></p> <p><b>entro 5 gg</b></p> <p><b>€ 301,70</b></p>			<p>Specificare a verbale la tipologia e le dimensioni del mezzo pubblicitario ed il marchio o la marca pubblicizzata.</p> <p>Trasmettere copia del verbale all'ente proprietario della strada, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.</p> <p>Vds. ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 23, comma 13-<i>bis</i>.</p> <p>Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il trasgressore.</p> <p>(*) Sanzione ai sensi della sentenza C.Cost. n° 113/19 del 03/04/2019.</p>